

**ALLE AZIENDE ISCRITTE
Ai SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI
LORO SEDI**

Circolare n. 2/2026

Marghera, 24 marzo 2026

Oggetto Accordo per applicazione ed erogazione E.V.R.

Buongiorno,

come riportato nel rinnovo del CCRL del 12.02.2026, per il 2025 l'erogazione dell'EVR è disciplinata dall'accordo di proroga sottoscritto in data 01.08.2025.

In applicazione di tale accordo, le parti costituenti in data 18 marzo 2026 hanno sottoscritto l'accordo per l'applicazione dell'EVR a livello aziendale, pubblicato al seguente link:

https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2026/03/Accordo_18032026_EVR.pdf

Sulla base delle verifiche effettuate dalla scrivente Edilcassa, i 5 parametri di confronto tra l'anno edile 2025 e l'anno edile 2024 sono risultati tutti positivi, di conseguenza l'importo dell'E.V.R da erogare mensilmente è calcolato in misura piena applicando il 4,5% dei minimi retributivi in essere al 01/10/2023, nei valori sotto riportati:

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)		
	Importo annuale	Importo mensile
impiegati 7 livello	1.076,52	89,71
impiegati 6 livello	959,64	79,97
impiegati e operai 5 livello	799,80	66,65
impiegati e operai 4 livello	745,68	62,14
impiegati e operai 3 livello	693,24	57,77
impiegati e operai 2 livello	622,92	51,91
impiegati e operai 1 livello	533,16	44,43

L' E.V.R. spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultino in forza:

- a) presso l'impresa che lo corrisponde
- b) durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 01.10.2024 al 30.09.2025)
- c) alla data del 1° febbraio 2026.

Per operai e impiegati l'importo mensile da erogare è quello riferito al livello di inquadramento in essere al 01/03/2026.

Per l'apprendistato professionalizzante l'importo mensile da erogare è quello che risulta in base al Gruppo e alla % del semestre di anzianità in essere alla data del 01/03/2026.

L'importo dell'EVR sarà suddiviso in 12 rate di pari importo e verrà erogato dalla mensilità di aprile 2026 alla mensilità di marzo 2027.

L'importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo 01.10.2024 – 30.09.2025 (periodo di misurazione dei parametri). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 1° febbraio 2026, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogata in un'unica soluzione con l'ultimo cedolino utile.

Ai fini dell'applicazione a livello aziendale dell'EVR, in misura piena, ridotta o della non erogazione, la singola impresa potrà verificare i parametri (numero ore denunciate (ordinarie) in Edilcassa e volume affari IVA) così come previsto dall'accordo del 20/03/2023.

- A. Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all'anno precedente l'azienda erogherà l'EVR al 100%;
- B. Qualora entrambi i parametri siano negativi rispetto all'anno precedente, l'azienda NON erogherà l'EVR;
- C. Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all'anno precedente, l'azienda erogherà l'EVR al 50% come da tabella sotto riportata

Livello	EVR ridotta annuale (50%)	EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello	538,20 €	44,85 €
impiegati 6 livello	479,76 €	39,98 €
impiegati e operai 5 livello	399,84 €	33,32 €
impiegati e operai 4 livello	372,84 €	31,07 €
impiegati e operai 3 livello	346,56 €	28,88 €
impiegati e operai 2 livello	311,52 €	25,96 €
impiegati e operai 1 livello	266,52 €	22,21 €

Nei casi B) e C) la ditta dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall'accordo del 20.03.2023 inviando **tassativamente entro il 15 aprile 2026** l'autocertificazione (allegato 1 accordo del 20.03.2023) del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali **esclusivamente tramite mail PEC** alla seguente casella:

evr@pec.edilcassaveneto.it

Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie dell'Accordo, le quali potranno chiedere una verifica della documentazione entro 6 gg di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro 5 gg di calendario dal ricevimento della richiesta.

Entro 6 gg di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, le parti sociali comunicheranno l'esito della verifica ai fini della non erogazione dell'EVR o dell'erogazione nella misura del 50%. Trascorsi questi termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni la documentazione si intende accolta.


Sussistendo le condizioni per non applicare l'EVR o per l'applicazione al 50%, l'impresa ne darà informazione ai dipendenti tramite l'allegato 2 dell'accordo del 20/03/2023.

Per tutte le altre condizioni non espressamente richiamate nella presente circolare, si rimanda alla lettura del CCRL 3 febbraio 2022 e del Verbale di Accordo 20 marzo 2023.

Cordiali saluti

Il Direttore

Andrea Trombin



Allegato 1 accordo 20.03.2023

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO O DUE PARAMETRI AZIENDALI PER L'EROGAZIONE EVR (ACCORDO.....)

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) : Autodichiarazione di non raggiungimento dei parametri aziendali / _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e 42 del vigente CCNL 04/05/2022 e dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta, P.IVA dichiara il non raggiungimento del seguente/seguiti parametri in relazione al periodo preso a riferimento per l'erogazione nel 202.... dell'EVR dovuto per l'anno 202....

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che nell'anno 202...:

- procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% (*nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto*)
- Non procederà all'erogazione dell'EVR (*nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti*)

Allegati:

- dichiarazione iva anno.....
- dichiarazione iva anno.....

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

Allegato 2 accordo 20.03.2023

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI NON EROGAZIONE (O EROGAZIONE RIDOTTA) DELL'EVR DI CUI ALL'ACCORDO..... A SEGUITO VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Ai Dipendenti

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE

Con riferimento all'accordo del La informiamo con la presente che a seguito della verifica dei parametri aziendali indicati nell'accordo stesso, gli stessi sono risultati:

- entrambi negativi
- uno solo è risultato positivo

di conseguenza la sottoscritta ditta in merito all'EVR di cui all'accordodeterminato a livello territoriale :

- Non procederà all'erogazione dell'EVR (*nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti*)
- procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% (*nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto*)

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante